

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Con ricorso del 07 novembre 2019, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 4 gennaio 2019 dopo il pagamento di 49 rate su 120.

Esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo il rimborso della quota non goduta degli oneri e commissioni per un totale di € 1.704,70, calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*, oltre interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, rappresentava di aver già rimborsato € 602,90 a titolo di commissioni di gestione, specificando che tale importo, per mera anomalia informatica, era inferiore a quanto dovuto secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, motivo per cui riconosceva, successivamente, l'ulteriore importo di € 267,88, maggiorato degli interessi legali dalla data del conteggio estintivo e di € 20,00 a titolo di contributo versato in sede di ricorso. L'intermediario, altresì, eccepiva la natura *up front* delle commissioni di attivazione, delle commissioni di rete esterna e delle spese di istruttoria, che sarebbero, quindi, non rimborsabili; l'intermediario contestava, infatti,

l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza Lexitor della C.G.U.E. sulla rimborsabilità di tutti i costi, compresi quelli *up front*.

Per tali ragioni, quindi, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 18 novembre 2014, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente il 31 gennaio 2019, dopo il pagamento di 49 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dal ricorrente.

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere la retrocessione delle commissioni di attivazione, delle commissioni di rete esterna e delle spese di istruttoria, non rimborsate al momento dell'estinzione. L'intermediario, precisando di aver già provveduto al rimborso di quanto dovuto al ricorrente in sede di estinzione anticipata del finanziamento, ha sostanzialmente eccepito la natura *up front* e, quindi, non rimborsabile degli oneri reclamati.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla descrizione contrattuale degli oneri e commissioni reclamati dal ricorrente, si evince che questi siano stati riferiti dall'intermediario a costi inerenti attività propedeutiche al perfezionamento del contratto. Il regolamento contrattuale ne esclude la rimborsabilità nell'ipotesi di estinzione anticipata.

La materia, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso degli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e



convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 T.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, il Collegio ritiene di dover rimborsare, secondo il criterio equitativo per via della loro natura *up front*, la commissione di attivazione; le spese di istruttoria e notifica e le commissioni rete esterna. Alle commissioni di gestione, comprensive dei costi assicurativi, è riconosciuta natura *recurring* dallo stesso contratto e sono rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* dedotte spese fisse assicurative per euro 50,00 come previsto da contratto (sulla legittimità della deduzione si rinvia a Coll. Milano decisione n. 7753/2019).

Tutto ciò detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover applicare ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *upfront* il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, e tenere conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento. Si ottiene, pertanto, il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.513,99	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	241,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione C				1.081,91	Upfront	37,60%	406,84		406,84
Commissioni di gestione D - al netto di € 50,00**				1.471,74	Recurring	59,17%	820,78	602,90	217,88
Spese di istruttoria/notifica E				450,00	Upfront	37,60%	169,22		169,22
Commissioni rete esterna F				896,52	Upfront	37,60%	337,13		337,13
Totale				3.900,17					1.131,07

Il Collegio rileva che il ricorrente ha errato nell'applicare alla richiesta di rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*; come pure rileva che non vi è prova che lo stesso ricorrente abbia ricevuto l'ulteriore rimborso di circa € 290,00, che l'intermediario dichiara di aver effettuato a parziale rimborso delle commissioni di gestione non detratte in conto estintivo per un'anomalia informatica, maggiorata delle spese di procedura (€20,00) e degli interessi legali dalla data del conteggio estintivo. Il Collegio perviene, pertanto, alla conclusione che il ricorrente abbia diritto di ottenere il rimborso dell'importo totale di euro 1.131,07, al lordo di quanto eventualmente, ulteriormente versato, oltre interessi dal reclamo al saldo (Collegio Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.131,07, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA